Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2026
(OR. en)

16239/26

EF 303
ECOFIN 1512
DELACT 177

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 7806 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 6.11.2026 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione per quanto riguarda le condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 7806 final.

All.: C(2026) 7806 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.11.2026
C(2026) 7806 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.11.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione per quanto riguarda le condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Obiettivo del regolamento (UE) n. 596/2014 ("regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR")[1] è garantire l'integrità dei mercati e tutelare gli investitori vietando l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato nei mercati finanziari europei. Il regolamento mira anche ad aumentare la trasparenza e creare condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato.

Il regolamento sugli abusi di mercato è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/2809 (il cd. "Listing Act")[2], che ha modificato anche i regolamenti (UE) 2017/1129 (il regolamento sul prospetto) e (UE) n. 600/2014 (il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari). Il Listing Act è stato concepito per migliorare l'accesso ai mercati pubblici dei capitali, specialmente per le piccole e medie imprese, riducendo gli oneri amministrativi associati alla quotazione e nel contempo preservando l'integrità del mercato.

L'articolo 5 del MAR prevede un'esenzione condizionata dai divieti di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 14 del MAR) e di manipolazione del mercato (articolo 15 del MAR) per le operazioni di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni effettuate a fini di stabilizzazione. Il Listing Act ha modificato l'articolo 5 del MAR per semplificare le condizioni applicabili alle operazioni di riacquisto di azioni proprie per quanto riguarda la loro segnalazione alle autorità competenti e la loro successiva comunicazione al pubblico. Tali modifiche devono ora riflettersi nel regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione[3], che specifica ulteriormente le condizioni di cui all'articolo 5 del MAR.

Il presente regolamento delegato modifica inoltre il regolamento delegato (UE) 2016/1052 per

– consentire la segnalazione delle operazioni di riacquisto solo in forma aggregata;

– allineare il regime di informativa e segnalazione per le misure di stabilizzazione a quello applicabile ai programmi di riacquisto di azioni proprie, dato che le operazioni di stabilizzazione sono concettualmente simili alle operazioni di riacquisto di azioni proprie e sono parimenti disciplinate dall'articolo 5 del MAR.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 impone all'ESMA di condurre una consultazione pubblica aperta e di analizzare i potenziali costi e benefici collegati prima di presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, a meno che tali consultazioni e analisi siano altamente sproporzionate in relazione alla portata e

---

[1] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

[2] Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj).

[3] Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1052/oj).

all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione in questione. Nel caso di specie, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di tali norme, in quanto ciò è stato ritenuto altamente sproporzionato considerando che la maggior parte delle modifiche deriva direttamente dalle modifiche dell'articolo 5 del regolamento sugli abusi di mercato e dato il limitato impatto previsto di tali modifiche sui partecipanti al mercato.

L'ESMA ha trasmesso alla Commissione la relazione finale sulle norme tecniche di regolamentazione nel febbraio 2026[4]. In sede di revisione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, la Commissione ha tenuto conto delle richieste ricevute da alcune autorità nazionali competenti di estendere le modifiche applicabili alle operazioni di riacquisto al regime di segnalazione e comunicazione al pubblico delle misure di stabilizzazione.

Il progetto di RTS è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dal 21 settembre al 19 ottobre 2026, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", al fine di raccogliere osservazioni da parte del pubblico. La Commissione ha ricevuto 7 osservazioni, di cui 3 da persone fisiche e 4 da associazioni. Nessuna delle osservazioni ricevute ha richiesto modifiche del progetto di norme tecniche di regolamentazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 stabilisce le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1052 riguardanti in particolare:

- l'articolo 2, paragrafo 2, per specificare che gli emittenti dovrebbero segnalare le operazioni di riacquisto di azioni proprie all'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità in forma aggregata;
- l'articolo 2, paragrafo 3, per specificare, in linea con le modifiche dell'articolo 5 del regolamento sugli abusi di mercato, che l'adeguata informativa sulle operazioni di riacquisto di azioni proprie comporta l'obbligo di comunicare tali operazioni in forma aggregata;
- l'articolo 6, paragrafi 2 e 4, per allineare gli obblighi in materia di comunicazione al pubblico e segnalazione delle operazioni di stabilizzazione a quelli in materia di comunicazione al pubblico e segnalazione delle operazioni di riacquisto di azioni proprie, vale a dire consentire la comunicazione al pubblico e la segnalazione in forma aggregata e consentire la segnalazione solo all'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per gli strumenti interessati, con l'obbligo per tale autorità di trasmettere, su richiesta, le informazioni all'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui tali strumenti sono stati ammessi alla negoziazione e sono negoziati.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del presente regolamento.

[4] ESMA, Relazione sulle modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione relativo ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-02/ESMA74-268544963-1569_Report_on_the_amendments_to_Commission_Delegated_Regulation_20161052_on_buy-back_programmes_and_stabilisation_measures.pdf.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.11.2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione per quanto riguarda le condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE[5] della Commissione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 imponendo agli emittenti di segnalare le operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie solo all'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità, come indicato all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], anziché all'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o sono negoziate, per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento (UE) 2024/2809 ha inoltre semplificato il regime di informativa per le operazioni di riacquisto di azioni proprie consentendo a un emittente di comunicare al pubblico solo il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione. È pertanto necessario modificare l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1052 per allinearlo a tali modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014.

(2) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli emittenti che effettuano un programma di riacquisto di azioni proprie, preservando nel contempo la capacità delle autorità competenti di monitorare l'attività di negoziazione e di individuare comportamenti sospetti connessi all'esecuzione di programmi di riacquisto di azioni proprie, gli emittenti dovrebbero segnalare le operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie in forma aggregata all'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per le azioni, come previsto all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.

---

5 GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj.

6 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

(3) Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli emittenti, degli offerenti e dei soggetti che effettuano misure di stabilizzazione e per allineare il trattamento normativo delle misure di stabilizzazione a quello dei programmi di riacquisto di azioni proprie, tali emittenti, offerenti o soggetti dovrebbero comunicare le informazioni sulle misure di stabilizzazione in forma aggregata. Per lo stesso motivo, tali emittenti, offerenti o soggetti dovrebbero anche segnalare le operazioni che fanno parte di un programma di stabilizzazione in forma aggregata e solo all'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per ciascuno strumento interessato, come indicato all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014. Tale autorità competente dovrebbe inoltrare, su richiesta, dette informazioni all'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui i valori mobiliari oggetto di stabilizzazione e gli strumenti collegati sono ammessi alla negoziazione e sono negoziati.

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1052.

(5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(6) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche in questione, che è limitato, e tenuto conto del fatto che non impongono obblighi aggiuntivi ai partecipanti al mercato. Il progetto definitivo è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" della Commissione europea per un periodo di quattro settimane, dal 21 settembre al 19 ottobre 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1052

Il regolamento delegato (UE) 2016/1052 è così modificato:

(1) all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente segnala in forma aggregata le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione di tali operazioni, indicando il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.

3. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente garantisce un'adeguata comunicazione al pubblico in forma aggregata delle operazioni di compravendita di cui a tale articolo entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione di tali operazioni, indicando il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione. L'emittente pubblica altresì sul proprio sito web le informazioni comunicate e le tiene a disposizione del pubblico per cinque anni dalla data della comunicazione.";

(2) l'articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel periodo di stabilizzazione le persone designate conformemente al paragrafo 5 assicurano un'adeguata comunicazione al pubblico in forma aggregata di tutte le operazioni di stabilizzazione entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione di tali operazioni, indicando il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che effettuano la stabilizzazione, che agiscano o meno per conto dell'emittente o dell'offerente, notificano tutte le operazioni di stabilizzazione effettuate in valori mobiliari e strumenti associati all'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità, come previsto all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014*, per ciascuno dei valori mobiliari e degli strumenti interessati.

Tale notifica avviene in forma aggregata, indicando il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.

L'autorità competente che riceve le informazioni le inoltra, su richiesta, all'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui i valori mobiliari e gli strumenti collegati sono stati ammessi alla negoziazione e sono negoziati.

---

* Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.11.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN